

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

## 11<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

### 24° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 5 DICEMBRE 1978

Presidenza del Presidente CENGARLE

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

« Integrazioni e modifiche all'articolo 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, che disciplina l'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e servizi » (1431) (D'iniziativa dei senatori Cengarle ed altri)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 259, 260, 261 e passim
BRANCA (Sin. Ind.) . . . . .	260
DALLE MURA (PSI) . . . . .	260
FERMARELLO (PCI) . . . . .	260, 262
MANENTE COMUNALE (DC), relatore alla Commissione . . . . .	260, 261, 262
PUMILIA, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . . . .	262

*La seduta ha inizio alle ore 16,30.*

LUCCHI GIOVANNA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

« Integrazioni e modifiche all'articolo 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, che disciplina l'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e servizi » (1431), d'iniziativa dei senatori Cengarle ed altri

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazioni e modifiche all'articolo 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, che disciplina l'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e servizi », che ho presentato io stesso insieme con i senatori Codazzi Alessandra, Manente Comunale e Treu.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è già stato esaminato in sede referente nella seduta che la Commissione ha tenuto il 22 novembre scorso.

Poichè il Presidente del Senato ha concesso il trasferimento del disegno di legge

11ª COMMISSIONE

24° RESOCONTO STEN. (5 dicembre 1978)

alla sede deliberante, procediamo alla discussione.

Prego il senatore Manente Comunale di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

**MANENTE COMUNALE**, *relatore alla Commissione*. Mi rimetto alla relazione già da me svolta in sede referente — come è stato ricordato dall'onorevole Presidente — nella seduta del 22 novembre scorso.

**PRESDENTE**. Dichiaro allora aperta la discussione generale.

**DALLE MURA**. Debbo esprimere perplessità in ordine alla competenza sul rilascio dell'autorizzazione da parte degli ispettorati del lavoro quando le imprese appaltatrici operino in province di più regioni. Il testo in esame infatti prevede che l'esclusione dalla disciplina di cui all'articolo 3 dovrà essere preventivamente autorizzata rispettivamente dall'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio quando gli appalti si svolgono unicamente nell'ambito della provincia dove l'impresa appaltatrice ha la sua sede, dall'ispettorato regionale del lavoro nel cui ambito territoriale l'impresa ha la sua sede, quando i lavori vengono effettuati in una provincia diversa ovvero in più province. A mio avviso, sarebbe invece preferibile sostituire le parole « in una provincia diversa ovvero in più province » con le altre: « in altre province della regione ovvero di più regioni ». Questo punto comunque non è chiaro ed andrebbe meglio specificato. Gradirei pertanto precisazioni in proposito.

**BRANCA**. Concordo pienamente con le osservazioni testè fatte dal senatore Dalle Mura. Esistono infatti delle imprese di pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria che sono a dimensione nazionale o addirittura a dimensione multinazionale. Sono anche io pertanto del parere che sia necessario chiarire meglio questa parte.

**FERMARELLO**. Desidero soltanto far rilevare che, per la verità, in ma-

teria di appalti si è discusso piuttosto a lungo negli anni passati proprio in questa Commissione per tentare di giungere ad un superamento del sistema previsto dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

Ora, con il presente disegno di legge, noi riapriamo il discorso sugli appalti, ma lo riapriamo, per così dire, in chiave riduttiva, perchè affrontiamo sì un tema che probabilmente, all'atto pratico, si manifesta tale da esigere un intervento chiarificatore del legislatore, ma lo esaminiamo a proposito delle aziende di derattizzazione, le quali evidentemente non possono usufruire di quanto previsto dall'articolo 5 della legge in vigore.

Al riguardo, però, io mi domando se la lettera f) del predetto articolo 5 non risolva già la questione di cui trattasi, visto che tale lettera stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 3 della stessa legge, che prevede la responsabilità in solido dell'azienda appaltante rispetto ai livelli contrattuali e salariali, non si applicano agli appalti per prestazioni saltuarie ed occasionali, di breve durata, non ricorrenti abitualmente nel ciclo produttivo e nell'organizzazione dell'impresa.

Ora, se il problema affrontato dal provvedimento al nostro esame è già risolto dalla lettera f) dell'articolo 5 della legge n. 1369, non comprendo per quale motivo si debba emanare una legge *ad hoc*. E dico questo non perchè io sia contrario all'approvazione del disegno di legge in titolo (tutto sommato, infatti, nella realtà della vita dell'azienda il problema esiste e quindi risolverlo non fa male), ma perchè mi è stato fatto notare, naturalmente da ambienti sindacali — questo è ovvio — che sembrava alquanto singolare che il Parlamento si occupasse in questa chiave, come ho già detto, riduttiva del tema degli appalti, tanto più che la questione era risolta — ripeto — dal punto f) dell'articolo 5 della legge vigente. Siamo stati quindi invitati a soprassedere e a non affrontare questo tema per ragioni di misura e, direi, di sobrietà.

Io comunque *relata refero*; mi limito cioè a riferire una obiezione che mi è parsa di un certo rilievo, dichiarandomi peraltro del tutto disponibile ad approvare il disegno di legge.

Se il presentatore dello stesso e l'onorevole Sottosegretario di Stato potessero però fornire qualche elemento di chiarimento, non sarebbe male; questo al fine di evitare che si dica che ci si affretta ad approvare un provvedimento il cui oggetto è già regolato dalla legge vigente, soprattutto tenendo presente che il vero discorso sugli appalti è un discorso di ripensamento in chiave critica di tutta la materia e non un discorso diretto a risolvere questioni marginali attinenti agli appalti stessi.

Ecco il motivo per il quale mi pare opportuno chiedere qualche chiarimento, che ritengo necessario al fine di consentire alla Commissione di approvare con cognizione di causa il disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**MANENTE COMUNALE, relatore alla Commissione.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, per rispondere al quesito posto dal senatore Dalle Mura in ordine all'opportunità di meglio specificare il punto relativo all'autorizzazione da parte degli ispettorati del lavoro nel caso di imprese appaltatrici che operino in province di più regioni, dirò che, a mio parere, si potrebbe ovviare alle perplessità al riguardo manifestate sostituendo l'attuale dizione delle ultime due righe del primo capoverso della lettera g) con un'altra del seguente tenore: « quando i lavori vengono effettuati in una provincia diversa e, se in più province, dall'ispettorato del lavoro ove ha sede l'impresa ». In altri termini, avrebbe la competenza a decidere sulle infrazioni che eventualmente venissero commesse l'ispettorato del luogo in cui l'impresa ha la sua sede legale. Mi dichiaro quindi d'accordo sull'opportunità di risolvere in qualche modo concretamente la fattispecie ipotizzata dall'onorevole collega.

Per quanto riguarda poi il problema sollevato dal senatore Fermariello, desidero richiamare la sua attenzione sul fatto che il disegno di legge, oltre quello di comprendere nella nuova formulazione della lettera g) del-

l'articolo 5 della legge n. 1369 più volte citata gli appalti per lavori di derattizzazione, disinfezione e di disinfestazione, ha lo scopo di consentire all'ispettorato del lavoro, precisandone la competenza, di intervenire più efficacemente in sede di controllo. Le perplessità dell'onorevole collega peraltro possono essere tranquillamente superate ove si consideri che i lavori ricompresi nella lettera g) dell'articolo 5 non possono considerarsi « prestazioni saltuarie ed occasionali, di breve durata », come previsto dalla lettera f) di tale articolo. Infatti si tratta ormai di operazioni che sono entrate nella prassi comune ed alle quali si fa ricorso annualmente anche in conseguenza della crescita dei consumi che ha portato con sé maggiori pericoli di infezioni.

E non a caso la Commissione per l'ecologia si sta occupando proprio di un provvedimento relativo ai rifiuti solidi, al fine appunto di assicurare una maggiore igiene nei paesi e nelle città. Da questo punto di vista non vi è niente da nascondere; gli scopi del presente disegno di legge, infatti, non sono se non quelli che effettivamente appaiono dal testo dello stesso, per riaffermare i quali credo che sia stata sufficiente questa mia breve replica.

Propongo infine, insieme al senatore Cengarle, primo firmatario del disegno di legge in esame, di aggiungere dopo l'articolo unico, che diventerebbe articolo 1, un articolo 2 del seguente tenore: « La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

**PRESIDENTE.** L'intendimento del disegno di legge in discussione è quello di consentire una adeguata vigilanza sulle aziende che operano nel delicato settore degli appalti, soprattutto in considerazione delle difficoltà di fronte alle quali si viene a trovare lo stesso ispettorato del lavoro per svolgere una accurata indagine sulle condizioni dei lavoratori interessati, tenuto conto degli orari nei quali questi prestano la propria opera.

Abbiamo quindi predisposto questo disegno di legge appunto allo scopo di attenuare la grossa piaga del lavoro nero, del quale si avvalgono purtroppo molte aziende del settore.

11<sup>a</sup> COMMISSIONE

24° RESOCONTO STEN. (5 dicembre 1978)

FERMARIELLO. Faccio presente che ho sollevato la mia obiezione proprio con riferimento al fenomeno del lavoro nero. La obiezione in definitiva è questa: con la lettera f) dell'articolo 5 della legge n. 1369 si dà la possibilità di risolvere la questione senza impegnare in solido l'appaltante, ma, ove mai questa non venisse risolta con la lettera f) dell'articolo 5 e il rapporto rientrasse nella logica dell'articolo 3, detto articolo 3 che cosa stabilisce in fondo? Stabilisce che, se la impresa non paga secondo contratto il lavoratore, l'azienda appaltante è responsabile in solido.

Ora, siccome all'atto pratico i livelli sottosalariali di cui stiamo parlando in questo genere di operazioni non esistono, perchè c'è un rispetto contrattuale, allora due sono i casi: se c'è il rispetto contrattuale, la questione non si pone e quindi non è necessario invocare l'articolo 5, in quanto l'articolo 3 regola questo rapporto che non dà luogo a problemi reali; se, invece, si pone la questione della valutazione contrattuale, invocare l'articolo 5 significa creare il problema (non so se è chiara la logica che ispira i sindacati), per cui l'elemento dell'ispezione diventa collaterale e perfino sovrapposto, in quanto si crea un caso che oggi non esiste.

PUMILIA, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Esprimo il parere favorevole del Governo sul disegno di legge. Aggiungo che, da quanto risulta dai dati in possesso del Ministero del lavoro, il fenomeno del sottosalario esiste in qualche misura nei casi qui previsti. Il disegno di legge proposto non affronta per intero, naturalmente, la problematica che ad esso è sottesa; però va comunque incontro almeno ad una parte del problema, nel senso che rende più penetrante il ruolo di prevenzione e di vigilanza dell'ispettorato del lavoro.

FERMARIELLO. Sì, ma dopo aver creato il problema, perchè sposta tutto all'articolo 5!

PUMILIA, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il problema

non lo crea la legge: la legge semmai tende a regolamentarlo in qualche modo! A tale proposito io mi richiamerei proprio a quella parte dell'articolo unico dove si parla di sospensione a titolo cautelativo dell'autorizzazione (non prevista nella attuale formulazione della legge) e addirittura di revoca dell'autorizzazione nel caso in cui si sia incorso in guai di natura giudiziaria. Queste ragioni, che tendono ad attribuire all'ispettorato del lavoro una funzione molto più penetrante e molto più attiva, rendono utile il disegno di legge; pertanto esprimo parere favorevole alla sua approvazione.

Per quanto riguarda l'emendamento che il senatore Manente Comunale intendeva proporre, devo dire che credo che in sede interpretativa la formulazione attuale della legge lasci già intendere che la competenza sia dell'ispettorato provinciale del lavoro se i lavori si svolgono in una sola provincia e di quello regionale nel cui ambito territoriale l'impresa ha la sua sede se i lavori si svolgono in diverse province appartenenti a più regioni. Quindi direi di lasciare la formulazione così com'è. Tra l'altro risulterà anche dai resoconti di questa seduta che ci siamo comunque posti il problema e che in sede interpretativa si potrà chiarire la perplessità con una circolare ministeriale.

MANENTE COMUNALE, relatore alla Commissione. Questa perplessità è stata sollevata dal collega Dalle Mura e bisognava dargli una risposta per metterlo in condizione di poter dire che la sua osservazione era stata tenuta presente.

PRESIDENTE. Si tratta ora di vedere se si intende eliminare questo dubbio con un emendamento *ad hoc*, oppure se si dà per scontato che ci si regolerà, al limite, secondo quanto diceva poc'anzi il Sottosegretario, cioè con una circolare interpretativa.

MANENTE COMUNALE, relatore alla Commissione. Accetto la soluzione proposta dal rappresentante del Governo, il quale ci ha assicurato che farà una circolare esplicativa in questo senso.

**P R E S I D E N T E .** Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

La lettera g) dell'articolo 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, è sostituita dalla seguente:

« g) agli appalti per l'esecuzione dei lavori di facchinaggio, di derattizzazione, di disinfezione, di disinfestazione, di pulizia e di manutenzione ordinaria degli impianti — esclusi per questi ultimi gli appalti di cui al secondo comma dell'articolo 3 — conclusi con imprese che impiegano il personale dipendente presso più aziende contemporaneamente. Per tali appalti l'esclusione dalla disciplina di cui all'articolo 3, salva la disposizione dell'articolo 1676 del codice civile, dovrà essere preventivamente autorizzata rispettivamente dall'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, quando gli appalti si svolgono unicamente nell'ambito della provincia dove l'impresa appaltatrice ha la sua sede, dall'Ispettorato regionale del lavoro nel cui ambito territoriale l'impresa ha la sua sede, quando i lavori vengono effettuati in una provincia diversa ovvero in più province.

In caso di violazione delle norme di legge, la cui applicazione è affidata alla vigilanza dell'Ispettorato del lavoro, l'autorità amministrativa che l'ha rilasciata può procedere, a titolo cautelativo, a sospendere l'autorizzazione dandone comunicazione scritta anche all'appaltante.

Qualora per dette violazioni sia stata pronunciata da parte dell'autorità giudiziaria una sentenza di condanna, passata in giudicato, l'autorità amministrativa procede alla

immediata revoca della autorizzazione dandone comunicazione scritta anche all'appaltante.

Alle imprese appaltatrici nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di revoca non potrà essere rilasciata una nuova autorizzazione se non dopo due anni dalla data di pubblicazione della sentenza di cui al comma precedente; ».

Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1955, n. 407.

Avverto che i senatori Cengarle e Manente Comunale hanno presentato un emendamento tendente ad inserire dopo l'articolo unico del disegno di legge, che diventerebbe pertanto articolo 1, il seguente articolo 2:

**Art. 2.**

La presente legge entro in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Metto anzitutto ai voti la norma di cui all'articolo unico.

**È approvata.**

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento volto a inserire l'articolo aggiuntivo.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

**È approvato.**

*La seduta termina alle ore 17,10.*